

**DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI OSPEDALI E LE STRUTTURE TERRITORIALI AFFERENTI ALL'ASST DI BERGAMO OVEST

PARTE PRIMA - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO**Premessa**

L'ASST Bergamo Ovest intende affidare, mediante procedura di affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche Codice) da espletarsi mediante piattaforma Sintel, del servizio di effettuazione delle verifiche biennali degli impianti ascensori, montalettighe e piattaforme elevatrici degli ospedali e le strutture territoriali afferenti all'ASST Bergamo Ovest.

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

Il presente Documento Unico di Procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di effettuazione delle verifiche biennali degli impianti ascensori, montalettighe e piattaforme elevatrici tramite l'individuazione di un organismo notificato di cui al D.P.R. 162/99 e D.P.R. 8/2015, con lo scopo di accertare l'efficienza e la sicurezza degli ascensori e piattaforme elevatrici degli ospedali e le strutture territoriali afferenti all'ASST Bergamo Ovest.

L'elenco, ubicazione e le caratteristiche degli impianti sono riportate nel documento denominato Allegato Tecnico.

Art. 2 - Importo del servizio

L'importo negoziabile a base di gara non superabile e di € 8.500,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 500,00 (IVA esclusa), non negoziabili, relativi ai costi della sicurezza dovuti ai rischi da interferenza, per un importo totale complessivo massimo a cui può giungere il contratto pari a € 9.000,00 (IVA esclusa)

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA, che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

§ 2.1 Modifiche del contratto

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 20% del valore.

È facoltà dell'Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste da parte dell'aggiudicatario, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni dei contratti, senza che dall'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto/contratti e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

**Art. 3 - Durata del servizio**

Il contratto d'appalto avrà la durata massima di 60 giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente.

Art. 4 - Criteri di selezione degli operatori economici

Il servizio in oggetto sarà affidato all'operatore economico individuato secondo il criterio minor prezzo, previa verifica della documentazione presentata e della corrispondenza a quanto indicato e richiesto nel presente documento.

Art. 5 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti, risultanti dall'affidamento della presente procedura, si intendono:

- fissi e invariabili per l'intera durata del contratto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerti e accettati dall'affidatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivi di quanto richiesto dal presente DUP di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa) e ogni altra spesa accessoria.

Art. 6 - Verifiche di conformità

Si applica quanto stabilito dall'Allegato II.14 del Codice e le altre disposizioni ivi richiamate.

Il Direttore del Contratto (DEC) – o suoi delegati – esegue tutti i controlli necessari, verificando la congruità e la regolarità del servizio, nonché la conformità di quanto eseguito con quanto offerto. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari.

Art. 7 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice, con l'emissione di apposito ordine da parte dell'Amministrazione e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dalla stessa, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10 del presente DUP e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione.

Art. 8 - Fatturazione

Eseguita la fornitura/servizio, l'aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'ASST la fattura per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente documento e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto/verifiche di conformità regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ASST.



La fattura dovrà essere intestata ad ASST di Bergamo Ovest – Piazzale Ospedale n.1 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA n. 04114450168 (email: contabilita_fornitori@asst-bginvest.it), e dovrà essere trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di Split Payment e fatturazione elettronica (**codice univoco: ZVVTZ7 – IPA:asstbgo**).

Art. 9 - Pagamenti

I pagamenti avverranno di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del parere di regolare fornitura, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto scarico del documento contabile dall'applicativo ABB regionale a mezzo mandato emesso dall'ASST e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 s.m.e.i. potranno essere riconosciuti dall'ASST a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi della normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'ASST, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 5.000,00 (cinquemila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta ad Agenzia delle Entrate – Sez. Riscossione.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta dell'ASST costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

Art. 10 – Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà costituire, ove richiesto dall'Amministrazione, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, una garanzia fideiussoria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dell'art. 106, comma 8, del citato Codice.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASST.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento da parte dell'ASST. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta



esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente alla fornitura oggetto del presente DUP. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell'ASST incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La cauzione verrà costituita mediante **fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa** oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;

Il versamento dovrà riportare la seguente causale: "Cauzione definitiva procedura di affidamento del servizio di manutenzione impianti elettrici bg ovest".

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice può essere rilasciata dai soggetti e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 106 del Codice (Garanzie per la partecipazione alla procedura).

Art.11 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:

- comunicare all'Amministrazione il nominativo del Referente del servizio;
- effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali quanto prescritto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che verrà redatto dal competente ufficio dell'ASST Bergamo Ovest;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- garantire tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta fruibilità del servizio richiesto;
- garantire il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente DUP;
- garantire il possesso e/o l'acquisizione, prima dell'avvio del contratto, di eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
- garantire la qualità del servizio per tutta la durata del contratto;
- non divulgare notizie e contenuti concernenti l'attività oggetto del presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Agenzia; a tal fine l'aggiudicatario è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

L'affidatario, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente documento, solleva espressamente l'ASST Bergamo Ovest da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a



infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

È responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Agenzia sia di terzi nell'espletamento del servizio di cui trattasi.

È fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi il servizio oggetto del presente DUP, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 119 del Codice in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione della Lettera Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'affidatario si impegna inoltre a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con riferimento alla Legge n° 136 del 13.08.2010 e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in base anche a quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione all'ASST ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.ei. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

Art. 13 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'ASST Bergamo Ovest, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del DEC verrà comunicato tempestivamente all'affidatario. Nell'esecuzione del servizio il personale dell'affidatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 - Penalità

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora il Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) dovesse rilevare e formalmente contestare difformità (a mezzo mail) della fornitura/servizio rispetto a quanto contrattualizzato, il fornitore dovrà ottemperare entro e non oltre il termine fissato dal D.E.C.

Nel caso la difformità non fosse rimossa alla 3^a contestazione formalizzata dal D.E.C., il Responsabile del Procedimento procederà, mediante comunicazione formale a mezzo P.E.C., all'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla 3^a contestazione.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, in qualsiasi momento, sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

**Art. 15 - Risoluzione**

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica interamente quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

Oltre che in tali ipotesi, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;
- mancato inizio dell'esecuzione del contratto nei termini stabiliti dal presente DUP;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 81/2023 (GU n. 150 del 29-6-2023), nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 dell'Amministrazione e nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente DUP;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero nel caso in cui l'affidatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.

Nelle ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario di cui all'art. 123, comma 3, il direttore dell'esecuzione, se nominato, accertato il grave inadempimento, avvia il contraddittorio con l'affidatario secondo il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.



Negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'affidatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile Unico del Progetto, su iniziativa del DEC nominato dall'Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, di concerto con il DEC, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'affidatario è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice, in tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 16 - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente. Non è consentito il recesso da parte dell'affidatario.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASST Bergamo Ovest ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

**Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Art. 19 - Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

L'affidatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D. Lgs. 236/2023 e s.m.i. e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'affidatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 20 - Codice di Comportamento, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e divieto di pantouflage

L'ASST Bergamo Ovest informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ASST con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale <https://www.asst-bgovest.it/>.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui DPR n. 81/2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ASST Bergamo Ovest con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I



contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Pertanto, in sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 21 - Stipulazione del contratto

Il contratto sarà concluso con l'ASST Bergamo Ovest, a seguito dell'approvazione del provvedimento di affidamento.

Qualora l'affidatario non sottoscriva il contratto o, a seconda dei casi, la nota di accettazione senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduto l'affidamento, salvo il risarcimento del danno a carico dell'affidatario medesimo.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli di rito eseguiti dall'Amministrazione in capo al soggetto affidatario secondo la normativa vigente in materia.

Art. 22 - Spese di bollatura del contratto

L'imposta di bollo verrà assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e dell'art. 3 dell'Allegato I.4, che ne individuano le modalità telematiche di versamento e gli importi in proporzione del valore del contratto. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Saranno, inoltre, a carico dell'affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art. 23 - Foro competente

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Brescia.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

**PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA****Premessa**

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici.

L'ASST Bergamo Ovest utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda alle Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel ultima revisione.

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo della Piattaforma si prega di contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.

Art. 1 - Modalità di affidamento

Il servizio oggetto del presente DUP sarà affidato all'operatore economico individuato secondo il criterio del prezzo più basso.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

Art. 2 - Modalità di invio del preventivo

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta esclusivamente attraverso Sintel, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 18/06/2025**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l'offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta nel presente DUP comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Documento, pena l'esclusione dalla procedura.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere il caricamento dell'offerta sulla piattaforma Sintel con ampio anticipo rispetto al termine perentorio sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro la medesima scadenza.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulteranno accertate sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dell'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di ordine generale, saranno pubblicate sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Comunicazioni di procedura".

Art. 3 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 10/06/2025**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni di procedura", presente all'interno del "Dettaglio" della stessa, riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma. Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana.



Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite **entro il 13/06/2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, sulla Piattaforma Sintel, all'interno della sezione "Documentazione di gara", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4 - Predisposizione e invio dell'offerta

Per poter formulare idonea offerta e partecipare alla procedura, l'operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma Sintel, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nelle Modalità Tecniche utilizzo piattaforma Sintel, al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti alle funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno far riferimento ai contatti indicati in premessa.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse all'ASST Bergamo Ovest in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio stabilito.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre una busta telematica unica contenente la documentazione amministrativa ed economica.

Art. 5 - Busta Telematica Unica

Nell'apposito campo Busta Telematica Unica presente sulla Piattaforma Sintel, l'operatore economico dovrà allegare, in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, la seguente documentazione, tutta debitamente compilata e/o firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente:

1. Allegato A - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti, corredato da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
2. Allegato B - Offerta economica;
3. Allegato C - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
4. Allegato D - Informativa Privacy;
5. Allegato E - Scheda "T&T" compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente, corredato da copia del documento di identità, da presentare qualora si intenda proporre subappalto/subaffidamento;
6. Allegato F - DUVRI
7. Dichiarazione del CCNL applicato;

Nella formulazione dell'offerta economica l'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel, l'importo complessivo proposto, che dovrà corrispondere a quello indicato negli Allegati B - Offerta economica da inserire nella Busta Telematica Unica debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.

Al termine della compilazione dell'offerta, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale, e quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore sottoscrittore dell'offerta.



I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA, che verrà corrisposta ai sensi di legge. L'importo offerto dall'operatore economico concorrente NON dovrà superare l'importo a base d'asta previsto, al netto dei costi da interferenza, ove previsti.

Con riferimento all'offerta, si precisa che la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia in tale ipotesi il Sistema avviserà il Fornitore con un messaggio (ALERT).

Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, queste non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell'ASST Bergamo Ovest.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate, e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Art. 6 - Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (Allegato C), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova

Il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

a) Requisiti di idoneità:

- ove prevista, iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- i concorrenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione nell'Allegato A.

7.1 Esecuzione di documentate esperienze pregresse

Ciascun operatore economico concorrente dovrà dichiarare nell'Allegato A, o mediante un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, di essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice.

Art. 8 - Subappalto

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere tutta o parte della fornitura dei beni/servizi oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, salvo i casi previsti dalla legge, e previa autorizzazione dell'ASST. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di subappalto il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara quanto previsto dal succitato art. 119 (comma 4 e comma 5).

Ai sensi del comma 6, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:



- la Ditta partecipante deve indicare, nel modulo "Autocertificazione", la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura subappaltata;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa in vigore, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta responsabile nei confronti dell'ASST, ed eventualmente di terzi, di qualsiasi infrazione alle disposizioni previste dal presente regolamento di gara, compiuta dalla Ditta subappaltatrice.

Art. 9 - Soccorso istruttorio

Si richiama e trova applicazione quanto stabilito dall'art. 101 del Codice.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni eventuale allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 10 - Modalità di aggiudicazione

L'esame delle candidature avverrà dopo la data di scadenza della presentazione a cura della Stazione Appaltante.

Il Sistema genererà notifiche delle operazioni svolte, che verranno automaticamente inviate ai partecipanti.

La Stazione Appaltante proporrà l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente che avrà formulato offerta al prezzo più basso.

Per l'affidatario l'offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l'Agenzia l'impegno scaturisce a seguito dell'adozione degli atti consequenziali.

Responsabile Unico del Progetto: Giuseppina Scilio

Funzionario istruttore: Paolo Seneci

Allegato A - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti;

Allegato B - Offerta economica;

Allegato C - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;

Allegato D - Informativa Privacy;



Allegato E - Scheda "T&T";
Allegato F - DUVRI